



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF211  
**INFO FISCO**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

<b>OGGETTO</b>	<b>“COLLEGATO” ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 – CONVERSIONE IN LEGGE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.L. 148/2017 CONVERTITO (IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE IN G.U.)
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>4/12/2017 (1° parte)</b>

*Sintesi: è stato recentemente convertito in legge (in attesa di pubblicazione in G.U.) il D.L. 148/2017 (cd. “Collegato fiscale” alla legge di Bilancio 2018), con l’introduzione di numerose modifiche al testo originario.*

*Nella prima parte sono affrontate le novità che riguardano:*

- la rottamazione dei ruoli
- lo spesometro

*lasciando alla seconda parte l’analisi di tutte le altre novità.*

In data 1/12/2017 è stato convertito in legge il D.L. n. 148/2017, detto “Collegato fiscale” in quanto anticipa numerosi provvedimenti che saranno completati dalla legge di Bilancio 2018.

Nell’iter di conversione, numerose sono le novità introdotte dal Parlamento.

### ROTTAMAZIONE (ART. 1)

L’art. 1 del DL 148/2017 convertito dispone quanto segue:

- **“definizione agevolata 2017”**: è disposta una **nuova definizione agevolata** dei carichi **affidati** all’agente della riscossione **tra il 1/01/2017 ed il 30/09/2017** (con regole del tutto analoghe a quelle della prima edizione)
- **“definizione agevolata 2016”**: in relazione ai **carichi affidati** all’agente della riscossione **nel periodo 1/01/2000 - 31/12/2016** è disposta:
  - a) la **proroga al 7/12/2017**, per coloro che vi avevano aderito, del termine di **versamento delle rate scadute a luglio 2017 ed a settembre 2017** (la rata che cade ad aprile 2018 viene differita a luglio 2018, rimanendo inalterato il termine della rata di settembre 2018)
  - b) la **riapertura dei termini** per i **ruoli che non erano già stati oggetto di definizione**
  - c) la **riammissione alla definizione agevolata** dei cd. **“carichi “diniegati”** (carichi compresi in precedenti dilazioni esclusi a causa del mancato pagamento delle rate scadute al 31/12/2016).

Inoltre:

- **Regioni ed enti locali potranno**, entro 60 gg dalla pubblicazione in G.U. della legge di conversione, potranno disciplinare, con proprio regolamento, la **definizione** delle somme non rimosse a seguito di **ingiunzioni fiscali notificate entro il 16 ottobre 2017**
- le Università che hanno aderito alla definizione agevolata 2016 potranno pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018



**Nota:** le bozze di modulistica pubblicate da Agenzia Entrate Riscossione dovranno conseguentemente essere oggetto di revisione (v. RF 201/2017).

### DEFINIZIONE AGEVOLATA 2016

Come anticipato, numerose sono le novità che hanno interessato la prima edizione della definizione agevolata.

**RATE DA LUGLIO A NOVEMBRE 2017 – DIFFERIMENTO AL 7 DICEMBRE - NEW**

Disposizioni previgenti: il **D.L. n. 193/2016** ha disposto le seguenti scadenze di pagamento delle somme in definizione:

<b>“VECCHI” TERMINI DI PAGAMENTO (D.L. 193/2016)</b>	
Entro il mese di giugno 2017, l'agente della riscossione ha comunicato ai debitori che hanno presentato istanza, l' <b>ammontare complessivo delle somme dovute</b> e quello delle singole rate con la relativa scadenza, nel <b>rispetto dei seguenti criteri</b> :	
<b>ANNO 2017</b>	<b>Scadenza delle singole rate:</b> mesi di luglio, settembre e novembre
<b>ANNO 2018</b>	<b>Scadenza delle singole rate:</b> aprile e settembre

Violazioni nei pagamenti: nel caso di **omesso/carente o tardivo versamento** dell'unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme:

- la definizione **non produce effetti**



Nota: la **definizione si perfeziona** non con la presentazione della dichiarazione o il versamento della 1° rata (in caso di pagamento rateale), ma col **pagamento integrale delle somme dovute** (CM 2/2017).

- il verificarsi della condizione di cui al punto precedente comporta la **ripresa dei termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione e la **prosecuzione dell'attività di riscossione**.

In tal caso, gli eventuali versamenti effettuati sono **acquisiti a titolo di acconto degli importi del carico**, che tornano ad essere interamente dovuti, **senza possibilità di rateizzazione del debito**.

Disposizioni in sede di conversione: l'art. 1 c. 1 DL 148/2017 convertito prevede attualmente che:

- ✓ per tutti i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione
- ✓ il **termine di pagamento delle prime 3 rate** in scadenza a **luglio, settembre e novembre 2017**
- ✓ è **differito al 7/12/2017**



Nota: il D.L. 148/2017 originario aveva previsto il differimento al 30/11/2017, accorpandolo alla scadenza della 3° rata.

Pertanto:

- ➔ è possibile **perfezionare la definizione agevolata** dei carichi **2000-2016** anche se le rate relative ai mesi di luglio, settembre o novembre 2017 non sono state tempestivamente versate
- ➔ purché il **pagamento** delle stesse sia effettuato **entro il 7 dicembre 2017**



N.B.: in presenza di scelta di **versamento in unica soluzione**, in caso di **mancato pagamento** al 31/07/2017 andrà chiarito se il contribuente:

- possa procedervi entro il 7/12/2017 (la norma fa riferimento solo alle “rate”)
- oppure debba considerare nulla la “definizione 2016”, potendosi avvalere della “definizione 2017”

**QUARTA RATA:** è, infine, disposto il differimento al mese di luglio 2017 della 4° rata, originariamente in scadenza nel mese di aprile 2018

<b>ROTTAMAZIONE – I “NUOVI” TERMINI DI PAGAMENTO (D.L. 147/2017 conv.)</b>	
<b>07/12/2017</b>	Termine per pagare le rate in scadenza il 30/07/2017, il 30/09/2017 e il <b>30/11/2017</b>
<b>30/07/2018</b>	Termine per pagare le rate previste originariamente in scadenza il 30/04/2018
<b>30/09/2018</b>	Termine per pagare le rate in scadenza il 30/09/2018

**RUOLI DILAZIONATI:** il contribuente che non ha pagato le rate di luglio, settembre e novembre, laddove entro il 7 dicembre 2017 proceda:

⇒ **a non versare alcuna somma:**

- **se vi era un piano di dilazione** in essere prima della presentazione del mod. DA1: **può ancora proseguire con il pagamento dilazionato secondo tale piano**
- in caso contrario: non dovrebbe poter essere accordata alcuna nuova dilazione

⇒ **ad un pagamento parziale/tardivo:** decade dalla rottamazione, perdendo la possibilità di ritornare all'eventuale "vecchio" piano di dilazione.

**"RUOLI DINIEGATI" – RIAMMISSIONE E NUOVO CALENDARIO - NEW**

Disposizioni previgenti: il D.L. 193/2016 aveva inizialmente disposto:

- l'ammissione alla definizione agevolata anche per i **debiti oggetto di piani di rateizzo in essere alla data del 24/10/2016** (data di entrata in vigore del suddetto decreto) purché risultino adempiti i versamenti con scadenza fino al 31/12/2016;
- la presentazione **dell'istanza** comporta che i **pagamenti** relativi alle rate con scadenza successiva al 31/12/2016 sono stati **sospesi fino a luglio 2017**.

Con riferimento a quest'ultima data si ha che **se il debitore:**

- **ha effettuato l'integrale pagamento della 1° o unica rata:** si è verificata la revoca automatica del precedente rateizzo in essere
- **in caso contrario:** si è determinata l'inefficacia della definizione e debitore può riprendere, da luglio, i versamenti relativi alla precedente dilazione, non più oggetto di revoca automatica.

Disposizioni in sede di conversione: l'art. 1 c. da 4 a 10-sexies DL 148/2017 convertito prevede ora che, per i casi in cui il **debitore:**

- ➔ **ha ricevuto il mancato accoglimento dell'istanza** relativamente ai soli carichi definibili compresi in **piani di rateizzo in essere alla data del 24/10/2016**
- ➔ **a causa del mancato pagamento di tutte le rate** del piano **scadute al 31/12/2016**

questi:

- è **nuovamente ammesso** alla definizione
- nel rispetto del seguente iter procedurale:

A) DEFINIZIONE RATE SCADUTE AL 31/12/2016		DL 148/2017	DL 148/2017 CONV.
ISTANZA	Presentazione di apposita istanza all'Agente della riscossione	31 DICEMBRE 2017	15 MAGGIO 2018
MODULISTICA	In via di pubblicazione sul sito dell'Agente della riscoss.	31 OTTOBRE 2017	31 DICEMBRE 2017
PAGAMENTO RATE SCADUTE al 31/12/2016 della VECCHIA DILAZIONE UNICA SOLUZIONE	COMUNICAZIONE dell'Agente della riscossione	31 MARZO 2018	30 GIUGNO 2018
	PAGAMENTO	31 MAGGIO 2018	31 LUGLIO 2018

B) TERMINI DI PAGAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE	
"VECCHIO" DL 148/2017	DL 148/2017 CONVERTITO
Pagamento delle somme in un massimo di 3 rate, con scadenza settembre, ottobre e dicembre 2018	<p>Il contribuente procede ai seguenti versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>2 rate</b> di pari ammontare pari complessivamente all'80% delle somme dovute, scadenti nei mesi di <b>ottobre 2018</b> e <b>novembre 2018</b></li> <li>▪ <b>ultima rata</b> per il residuo 20% entro <b>febbraio 2019</b></li> </ul> <p>Anche in tal caso è probabile che il termine cada alla fine di ciascun mese.</p>

"DINIEGATI" - IL CALENDARIO	
15/05/2018	Il contribuente presenta apposita istanza (dove assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi in via di definizione)
30/06/2018	L'Agente della riscossione comunica l'importo delle rate scadute al 31/12/2016 non pagate
31/07/2018	Pagamento in unica soluzione dell'importo delle rate scadute al 31/12/2016 e non pagate (il mancato/carente/tardivo pagamento determina l'automatica improcedibilità dell'istanza, non potendosi più procedere con la definizione)
30/09/2018	L'Agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse
31/10/2018	Versamento della 1° rata (40% delle somme dovute per la definizione) o unica soluzione
30/11/2018	Versamento della 2° rata (40% delle somme dovute per la definizione)
28/02/2019	Versamento della 3° rata (20% delle somme dovute per la definizione)

### RIAPERTURA AI CARICHI 2000-2016 NON PRECEDENTEMENTE DEFINITI - **NEW**

L'art. 1 c. da 4 a 10 DL 148/2017 convertito prevede:

- una **riapertura dei termini** per la definizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal **1/01/2000 al 31/12/2016**
- **limitatamente ai carichi che non siano stati oggetto di precedente definizione.** (indipendentemente che risultino notificati in cartelle di pagamento distinte o meno).

In sostanza, il legislatore ha inteso differenziale il trattamento dei ruoli 2000-2016:

- già oggetto della prima rottamazione: concedendo una proroga per il versamento (v. par. prec.)
- in caso contrario: concedendo la "rottamazione-bis"

Esempio	Il sig. Rossi ha ricevuto a luglio 2016 due cartelle di pagamento, per le quali ha proceduto a definire solo alcuni carichi della prima cartella. Attualmente potrà procedere a definire
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sia la seconda cartella (112 2015 00123465 33)</li> <li>- sia i carichi non rottamati della prima cartella entrambi non evidenziati nel mod. DA1 presentato.</li> </ul>

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1	112 2014 00112233 44	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

Potrà definire i carichi di cartelle precedentemente non incluse nel modello

Rif. Nr. Progr.	Identificativo carico
1	VE2014/12345 27012012AL470AA

Potrà definire gli altri carichi della cartella diversi da quello indicato



**Nota:** per la definizione si richiama l'applicazione dell'art. 6, DL 193/2016 fatte, salve alcune disposizioni speciali introdotte nei commi da 5 a 10-ter dell'art. 1 del DL 148/2017.

**Agente della riscossione:** comunica (per posta ordinaria) entro il 31/06/2018 l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Si noti che non procederà nuovamente a comunicare i carichi "definibili", considerato che vi è già proceduto in passato.

**Versamenti:** anche la rottamazione-bis può essere rateizzata:

- in rate di pari importo, per un **massimo di 5 rate** (possono essere anche di meno)
- da pagare, nei mesi di **luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019** (da versare, presumibilmente, entro l'ultimo giorno di ciascun mese).

A partire dal 1/08/2018, si applicano gli interessi di dilazione del 4,5%.

<b>ROTTAMAZIONE-BIS – I “NUOVI” TERMINI DI PAGAMENTO (D.L. 147/2017 conv.)</b>	
<b>31/12/2017</b>	L'Agente della riscossione deve pubblicare la nuova modulistica sul proprio sito web
<b>15/05/2018</b>	Il contribuente presenta apposita istanza (dove assume l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi in via di definizione)
<b>30/06/2018</b>	L'agente della riscossione comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
<b>31/07/2018</b>	Versamento della 1° rata (20% delle somme dovute per la definizione) o unica soluzione
<b>30/09/2018</b>	Versamento della 2° rata (20% delle somme dovute per la definizione)
<b>31/10/2019</b>	Versamento della 3° rata (20% delle somme dovute per la definizione)
<b>30/11/2019</b>	Versamento della 4° rata (20% delle somme dovute per la definizione)
<b>28/02/2019</b>	Versamento della 5° rata (20% delle somme dovute per la definizione)

**Effetti della presentazione dell'istanza:** analogamente a quanto previsto per il passato:

- carichi oggetto di dilazione: sospende il pagamento delle rate che cadono dopo la presentazione della dichiarazione
- prescrizione e decadenza: sospende i termini per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione
- azioni esecutive/cautelari: l'agente della riscossione non può intraprendere azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche legali, nè proseguire le procedure di recupero coattivo avviate in precedenza

**CARICHI OGGETTO DI DILAZIONE:** anche nella rottamazione bis è ammesso definire carichi già **oggetto di piano di dilazione e non oggetto della precedente rottamazione** (dunque diversi dai carichi "diniegati" o da quelli per i quali la prima definizione è regolarmente in corso).

In tal caso, per i carichi oggetto di dilazione al 24/10/2016 si applica un meccanismo del tutto analogo a quanto effettuato per la prima edizione della rottamazione:

- quanto versato **fino al momento di presentazione dell'istanza** (con svantaggio rispetto al caso in cui avesse rottamato con la prima edizione) non risulta rimborsabile
- il debito residuo (per imposta, interessi di ritardata iscrizione a ruolo, aggio e spese accessorie) risulterà definibile in via agevolata.

Nel caso, poi, in cui al 31/12/2016 non risultassero pagate tutte le rate scadute, si applicheranno i medesimi criteri già visti per i carichi "diniegati":

- entro il 30/06/2018 l'agente della riscossione comunica l'importo di tali rate, che andranno versate in unica soluzione entro il 31/07/2018
- entro il 30/09/2018 comunica le somme dovute per la definizione, inclusi importi e scadenze delle eventuali rate richieste (massimo 3 rate).



**DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017 - CONFERMA**

L'art. 1 c. 10-bis DL 148/2017 convertito ha esteso la definizione agevolata ai **carichi affidati** all'Agenzia Entrate-Riscossione **dal 1/01/2017 al 30/09/2017**.



**Affidamento:** non assume rilevanza l'**affidamento formale**, relativamente agli avvisi di accertamento esecutivi, e la **consegna formale**, per ciò che attiene ai ruoli (CM 2/2017). Pertanto:

- l'espressione **carichi affidati** deve essere intesa quale **carichi trasmessi** in quanto usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore-Agenzia delle Entrate;
- rientrano nell'ambito applicativo della rottamazione anche i **ruoli telematici la cui trasmissione** all'agente della riscossione sia stata **effettuata entro il 30/09/2017**.

**Domanda di definizione agevolata:**

- deve essere **presentata** entro il **15/05/2018**.

**Termini di pagamento:** sono i seguenti:

MODALITA'	ANNO E TERMINI DI PAGAMENTO				
	2018				2019
RATEIZZO CON UN NUMERO MASSIMO DI 5 RATE	LUGLIO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	FEBBRAIO

**Adempimenti dell'Agente della riscossione:** è tenuto all'**osservanza** delle seguenti scadenze:

TERMINE	ADEMPIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE
31 MARZO 2018	<b>Comunicazione</b> al debitore, con posta ordinaria, <b>dei carichi affidati dal 1/01/2017 al 30/09/2017</b> per i quali a quest'ultima data non risulta ancora notificata la cartella
30 GIUGNO 2018	<b>Comunicazione</b> al debitore dell' <b>ammontare complessivo delle somme dovute</b>

**NEW - CARICHI OGGETTO DI DILAZIONE:** a differenza di quanto previsto per la "definizione agevolata 2016", per quanto attiene la "definizione agevolata 2017" (in deroga a quanto previsto dall'art. 6 c. 8 DL 193/2016):

→ è **ammessa anche se non risultano regolarmente versate le rate del piano in essere**



**Nota:** come visto in precedenza per la "definizione agevolata 2016" era necessario che la rate scadute al 31/12/2016 fossero state interamente pagate.

Al contrario, per un ruolo notificato nel 2017 per il quale si sia ottenuto un piano di dilazione, non rileva se tutte o alcune rate non siano state pagate..

**NEW – DEROGHE ULTERIORI AL DL 193/2016:**

<b>Decaduto dalla definizione agevolata e nuova rateazione</b>	Limitatamente ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del DL 148/2017), si considera <b>rateizzabile</b> anche il carico del debitore <b>decaduto dalla definizione agevolata</b> , nel caso di mancato o inesatto pagamento, purché siano trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell'atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione (ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, del DL 193/2016).
<b>Proroga soggetti colpiti da eventi sismici</b>	<b>Non si applica</b> la proroga di un anno stabilita dal <b>comma 13-ter</b> art 6 DL 193/2016 che riguarda le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.

**Effetti della presentazione dell'istanza:** anche in questo caso si verifica quanto segue:

- carichi oggetto di dilazione: sospende il pagamento delle rate che cadono dopo la presentazione della dichiarazione
- prescrizione e decadenza: sospende i termini per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione
- azioni esecutive/cautelari: l'agente della riscossione non può intraprendere azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche legali, nè proseguire le procedure di recupero coattivo avviate in precedenza

### ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE POST CONVERSIONE DL 148/2017 - SINTESI

01/01/2000	31/12/2016	30/09/2017
Affidamento del ruolo ad Equitalia		Ruoli non def.
Ruoli inclusi nel mod. DA1		proroga "vecchie" rate al 7/12/2017
Ruoli NON inclusi nel mod. DA1		Ruoli da includere nel nuovo mod. DA-2017
Ruoli diniegati per mancati pag. al 31/12/2016		Ruoli da includere nel nuovo mod. DA-2017
01/01/2000	31/12/2016	30/09/2017
Affid. del ruolo ad Equitalia		Ruoli non def.
Ruoli da includere nel nuovo mod. DA-2017		

### DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE REGIONE E GLI ENTI LOCALI

Nell'iter di conversione del DL 148/2017, analogamente a quanto previsto in passato:

- sono stati estesi i termini per **disciplinare**, da parte delle **regioni e degli enti locali**, la **definizione agevolata** delle proprie entrate non rimosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
- ✓ **entrate**, anche tributarie, **di regioni, province, città metropolitane e comuni** non rimosse a seguito di **provvedimenti di ingiunzione fiscale**
- ✓ **notificati entro il 16 ottobre 2017**, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione

Gli enti territoriali:

- possono stabilire, 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 148/2017 (si computano dalla data di pubblicazione in GU),
- **l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.**



**Nota:** gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. La norma ammette la rateizzazione del pagamento, che non può superare il 30 settembre 2018.

### DEROGHE E CONFERME ALL'ART. 6-TER, DL 193/2016:

Co.1	riguarda la possibilità di introdurre tale definizione agevolata alle somme notificate negli anni dal 2000 al 2016	<b>Non si applica</b>
Co. 2	disciplina il contenuto obbligatorio del provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata	<b>Si applica</b>
Co. 3	Disciplina gli effetti della presentazione dell'istanza di attivazione della	<b>Si applica</b>

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefisciale.it

	definizione agevolata (sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa);	
Co.4	reca le conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, e cioè l'inefficacia della definizione con ripresa degli ordinari termini di prescrizione e decadenza	<b>Si applica</b>
Co.5	riguarda i casi in cui non è possibile il ricorso alla definizione agevolata	<b>Si applica</b>
Co.6	estende tali norme alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni speciali dei rispettivi statuti	<b>Si applica</b>

**Definizioni delle liti pendenti:** la norma conferma gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle liti tributarie deliberata dai predetti enti, ai sensi dell'art. 11 DL 50/2017 (che consente di definire in via agevolata le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora).

Ciascun ente territoriale, entro il 31/08/2017, è stato autorizzato a stabilire l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente).

#### **POSTICIPO DEI PAGAMENTI PER LE UNIVERSITÀ (COMMA 3)**

Si prevede una disposizione ad hoc per la definizione agevolata per le Università degli studi che hanno aderito al beneficio nell'anno 2016:

- ➔ con lo slittamento del **pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017** al mese di novembre **2018**.

#### **SPESOMETRO 2017 (ART. 1-TER)**

Nel corso dell'iter di conversione del DL 148/2017, relativamente allo spesometro trimestrale, è stato previsto quanto segue:

- ⇒ la **mancata applicazione delle sanzioni** per i dati trasmessi **in relazione al 1° semestre 2017**, a patto che **entro il 28/02/2018 vengano inviati i dati corretti**
- ⇒ la **facoltà di inviare lo spesometro con cadenza semestrale**;
- ⇒ la **semplificazione** in relazione alla **comunicazione dei documenti riepilogativi**
- ⇒ l'**ampliamento dei casi di esonero**:
  - ✓ **alle P.A.** (ex art. 1 c. 2 Dlgs 165/2001), limitatamente ai **dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali**.

#### **NIENTE SANZIONI PER L'INVIO DEI DATI DEL PRIMO SEMESTRE 2017**

In considerazione dei problemi tecnici e delle incertezze che si sono registrati in fase di trasmissione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, si prevede:

- ➔ l'**inapplicabilità delle sanzioni** per l'errata trasmissione dei dati relativamente alle comunicazioni relative al **primo semestre 2017**
- ➔ a condizione che i **dati esatti** siano trasmessi entro il **28 febbraio 2018**.

Si segnala inoltre l'estensione del trattamento sanzionatorio per le violazioni:

- riguardanti l'invio "obbligatorio dei dati delle fatture emesse e ricevute" (art. 21 DL 78/2010)
- alle violazioni riguardanti l'invio "opzionale" dei suddetti dati (Dlgs 127/2015).



VIOLAZIONE	MISURA	SANZIONI PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DATI FATTURE (D.Lgs. 471/1997, art. 11, co. 2-bis)
OMESSA	PIENA	€ 2,00 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre
OMESSA	RIDOTTA	€ 1,00 per ciascuna fattura, con un massimo di € 500 per ciascun trimestre, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza
CORREZIONE	RIDOTTA	€ 1,00 per ciascuna fattura, con un massimo di € 500 per ciascun trimestre, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza

Tali sanzioni saranno applicate anche alle violazioni concernenti la **comunicazione opzionale** (attualmente punibili con la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).

### FACOLTÀ DEL CONTRIBUENTE DI INVIO SEMESTRALE DEI DATI

#### TERMINI DI INVIO A REGIME

I dati vanno delle fatture vanno trasmessi telematicamente:

- ⇒ in generale: entro **l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre** (ivi incluso l'ultimo trimestre, la cui trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo)
- ⇒ pausa estiva: la comunicazione del **2° trimestre** va effettuata entro il **16 settembre** (in luogo del 31 agosto)

SPESOMETRO TRIMESTRALE – SCADENZE A REGIME			
Trimestre	Scadenza	Trimestre	Scadenza
1°	31 maggio	3°	30 novembre
2°	<b>16 settembre</b>	4°	28 febbraio dell'anno successivo

#### TERMINI PER IL 2017

##### LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL MILLEPROROGHE (DL 232/2016)

Si prevede che la comunicazione relativa:

- al 1° semestre 2017: andasse effettuata entro il **16/09/2017** (termine poi prorogato al 16.10.2017)
- al 2° semestre 2017: vada effettuata entro il **28/02/2018**

In sostanza:

- è stato differito al 16/10/2017 (dal previgente 25/07/2017) il primo invio relativo al 1° semestre
- prevedendo che anche il secondo avvenga su base semestrale.

SPESOMETRO TRIMESTRALE – SCADENZE 2017			
Semestre	Scadenza	Semestre	Scadenza
1°	<b>16 ottobre 2017</b>	2°	28 febbraio dell'anno successivo

**NEW – LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL COLLEGATO**

Si prevede la facoltà del contribuente:

- di trasmettere i dati con cadenza semestrale
- per tutti i successivi periodi d'imposta

<b>SPESOMETRO TRIMESTRALE – SCADENZE A REGIME</b>			
<b>Semestre</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Semestre</b>	<b>Scadenza</b>
1°	<b>16 settembre 2017</b>	2°	28 febbraio dell'anno successivo

**IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE**

Il comma 2 dell'art. 4 dell'art. 21 DL n. 78/2010 si limitava

- a disporre l'invio dei dati **"in forma analitica"**
- a definire il contenuto "minimale" della comunicazione, con l'indicazione dei seguenti dati:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni	- l'aliquota applicata
- la data ed il numero della fattura	- l'imposta
- la base imponibile	- la tipologia dell'operazione

Con il successivo Provvedimento dell'Agenzia sono stati aggiunti altri dati (facoltativi).

**NEW – LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL COLLEGATO**

Si prevede che vadano forniti esclusivamente i seguenti dati:

<b>SOGGETTI PASSIVI IVA</b>	<b>PRIVATI</b>
Partita IVA delle parti coinvolte nell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ codice fiscale</li> <li>▪ data ed il numero della fattura</li> <li>▪ base imponibile e aliquota applicata</li> <li>▪ imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura</li> </ul>

**DOCUMENTO RIEPILOGATIVO**

Si prevede inoltre che:

- per le **fatture di importo inferiore a € 300**
- nel caso in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di annotare, in luogo di ciascuna fattura, il **cd. "documento riepilogativo"** (art. 6 DPR n. 695/1996)

si potrà:

- ➔ **comunicare i dati del predetto documento riepilogativo**
- ➔ prevedendo l'indicazione dei seguenti elementi:
  - il **numero di partita IVA del dichiarante** (il cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse, il cessionario/committente per quello delle fatture ricevute)
  - la **data e il numero del documento riepilogativo**
  - l'**ammontare complessivo dell'imponibile e della relativa imposta**, distinti secondo l'aliquota applicata.



N.B.: si tratta di una **notevole semplificazione**, posto che permette, **in sede di inserimento contabile, di non riportare più i dati suddivisi per fattura** (analogamente a quanto avveniva nello spesometro fino al 2016).

**SOGGETTI ESONERATI**

Sono tenuti al cd. "spesometro trimestrale" tutti i soggetti passivi IVA, **fatta eccezione** per i seguenti soggetti:

<b>SOGGETTI ESONERATI DALL'INVIO DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE</b>	
<b>ESONERO TOTALE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) soggetti che si avvalgono del <b>regime forfettario</b> (art. 1 c- 54-89 L. n. 190/2014) e "<b>contribuenti minimi</b>" (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011)</li> <li>2) <b>produttori agricoli in regime di esonero</b> (art. 34 c. 6 Dpr 633/1972) <b>situati nelle zone montane</b> di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 601/1973</li> <li>3) contribuenti che hanno esercitato l'<b>opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse/ricevute</b> (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015) <b>o dei dati dei corrispettivi giornalieri</b> (art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 127/2015)</li> </ol>
<b>ESONERO PARZIALE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) <b>enti non commerciali (pubblici o privati):</b> l'invio dei dati delle fatture emesse/ricevute: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riguarda quelle afferenti l'<b>attività commerciale</b> in relazione a soggetti che non hanno optato per il regime agevolato L. 398/91 (la CM 1/2017 richiede l'invio dei dati annotati sui <b>Registri Iva</b> e, per tale motivo, esonera da spesometro gli enti in L. 398/91)</li> <li>▪ <b>non dovrebbe riguardare</b> quelle afferenti l'<b>attività istituzionale</b> (tranne eventuali fatture per acquisti intraUE &gt; €. 10.000 o assoggettati ad iva per opzione)</li> </ul> </li> <li>5) <b>amministrazioni pubbliche e amministrazioni autonome:</b> l'esonero: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riguarda l'invio dei dati delle fatture ricevute (in quanto devono obbligatoriamente pervenire loro in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio, cd. "SDI")</li> <li>▪ non riguarda i dati delle fatture eventualmente da essi emesse nei confronti di soggetti diversi da altre P.A. che non siano state trasmesse tramite il Sistema SDI.</li> </ul> <p>Dovrebbe, poi, applicarsi un concetto del tutto analogo a quello visto per gli enti non commerciali (distinzione tra attività istituzionale della P.A. e attività commerciale).</p> </li> </ol>

**NEW – LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 147/2018**

Si prevede l'**estensione dell'esonero**:

- **per le PA** (ex art. 1 c. 2 D.Lgs 165/2001) limitatamente ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali

**Produttori agricoli esonerati:** l'art. 2 c. 4 DL 148/2017 convertito conferma l'esonero:

- **a tutti i produttori agricoli in regime di esonero** (ex art. 34, c. 6, DPR 633/1972)
- solo **se situati nelle zone montane** di cui all'art. 9 Dpr 601/73.

Il testo originario del DL 148 estendeva l'esonero a qualsiasi produttore agricolo in regime di esonero da adempimenti Iva, indipendentemente da dove fosse localizzato; tuttavia la versione convertita del DL torna a limitare l'ambito dell'esonero alle sole zone montane; pertanto gli agricoltori minimi che non operano in zone montane sono obbligati ad inviare i dati delle autofatture.



**Nota:** si ricorda che l'art. 34, c. 6, DPR 633/1972 dispone che le imprese agricole che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a €. 7.000 e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della Tab. A del DPR 633/1972 quando cedono i loro prodotti, devono ricevere la autofattura emessa dagli acquirenti i quali devono applicare le percentuali di compensazione stabilite dai decreti ministeriali per categorie di prodotti.